

*Nuove regole per le informazioni sugli alimenti ai consumatori*  
*Trento, 5 dicembre 2014*

**Paese d'origine o luogo di provenienza**

Paolo Borghi

Professore ordinario di diritto agrario, Università di Ferrara - Cattedra di diritto alimentare  
Avvocato, Food-law.it | Studio di diritto alimentare | www.food-law.it

Il reg. UE n. 1169/2011 ha anzitutto introdotto (art. 2, par. 2, lett. g) una definizione (alquanto tautologica) di “luogo di provenienza”, corrispondente a “qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l'alimento”. La nozione è distinta da quella di “Paese d'origine” (art. 2, par. 3), che “si riferisce all'origine di tale prodotto, come definita conformemente agli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92”<sup>1</sup>. Ciò costituisce già, in qualche modo, una novità rispetto alla precedente disciplina, la quale parlava approssimativamente di “luogo di origine o di provenienza”, senza specificare affatto cosa intendesse con tali espressioni, né in quali termini esse fossero alternative.

E', dunque, chiarito che “origine” è solo quella ricavabile dalle regole del codice doganale europeo. La “stranezza” di questa previsione – che rivela, come minimo, scarsa cura nella tecnica di costruzione delle norme – è il richiamo ancora al codice doganale del 1992, quando esso è ormai abrogato<sup>2</sup>.

Il legislatore europeo ha aggiunto, poi, un'ulteriore importante precisazione: l'indicazione del nome, della ragione sociale o (ma sarebbe corretto dire “e”) dell'indirizzo dell'operatore del settore alimentare apposti sull'etichetta – indicazione che vale, ai sensi dell'art. 8 del regolamento, a individuare il “responsabile commerciale” – non può essere intesa quale “surrogato” dell'indicazione del paese di

---

<sup>1</sup> Già reg. CEE n. 2913/92, del Consiglio del 12 ottobre 1992, oggi sostituito dal reg. CE n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008.

<sup>2</sup> Cfr. l'art. 186 del reg. CE n. 450/2008. La probabile ragione di tale scelta potrebbe essere costituita dalla enorme complessità del meccanismo di applicabilità “a scaglioni” delle norme del nuovo codice doganale europeo: alcune rinviate nel tempo, altre destinate ad applicarsi “al momento dell'adozione delle disposizioni di applicazione” (si veda al riguardo il suo art. 188), a fronte, invece, di una immediata abrogazione in blocco del regolamento del 1992.

origine né del luogo di provenienza. Si tratta di due indicazioni completamente diverse, aventi diversi fini.

Circa l'indicazione del Paese d'origine dell'alimento, norme più complesse rispetto a quelle precedentemente dettate dal d.lgs. n. 109/92 (e in una serie di leggi successive) sono però contenute, ora, nel nuovo regolamento.

Come è noto, indicare l'origine o la provenienza in etichetta non sempre era obbligatorio: lo diveniva solo quando *l'omissione* potesse indurre l'acquirente in errore. In presenza di un rischio oggettivo di confusione del consumatore<sup>3</sup>, se la specificazione dell'origine o della provenienza geografica potevano rappresentare lo strumento per risolvere tale ambiguità, allora indicare l'una o l'altra (quella che serviva allo scopo di chiarificazione) diveniva obbligatorio. L'obbligo era sanzionato in via amministrativa dall'art. 18 del d.lgs. n. 109/92, e ora (come per tutte le altre previsioni del nuovo regolamento) occorrerà attendere l'emanazione di una nuova disciplina sanzionatoria nazionale con riferimento ai nuovi precetti.

In effetti, le principali violazioni riscontrate nella prassi, rispetto all'obbligo di (corretta) indicazione del luogo d'origine non concernono casi di omissione, quanto piuttosto ipotesi di indicazione fraudolenta, come tali sanzionate penalmente, mediante l'applicazione ora delle norme generali, ora di fattispecie speciali, del codice penale riconducibili alla categoria della frode in commercio. In tal modo, ad esempio, è stata qualificata la condotta di un operatore che, nell'etichetta di un prodotto, ha riportato in caratteri ben visibili l'espressione "specialità siciliane", e contestualmente ha indicato genericamente, con caratteri molto più piccoli, il "Mediterraneo" come luogo di provenienza del prodotto<sup>4</sup>.

Qualche dubbio – quanto meno rispetto alla nuova disciplina – suscita la pronuncia della Corte di cassazione secondo la quale, in presenza di un prodotto alimentare risultato confezionato in uno stabilimento diverso da quello indicato sulle etichette, la sua detenzione nel magazzino dell'impresa produttrice è stata punita come reato di frode in commercio, ritenendo la S.C. trattarsi di alimenti con "false indicazioni di provenienza"<sup>5</sup>.

Il fatto che si trattasse di alimenti non destinati non al consumatore finale, ma ad utilizzatori commerciali intermedi non è particolarmente rilevante (poiché, comunque, anche nel mercato B2B, gli operatori assicurano che all'acquirente siano fornite informazioni sufficienti a consentire loro di adempiere agli obblighi informativi)<sup>6</sup>. Perplexità nascono piuttosto se si tiene conto dell'espressa previsione, poc'anzi citata, dell'art. 2, par. 2, lett. g) del reg. 1169/2011, secondo la quale l'indicazione di un operatore (in questo caso il produttore) sull'etichetta non può intendersi come "indicazione di provenienza". Di certo, una condotta fraudolenta poteva emergere dai

---

<sup>3</sup> Si pensi al caso in cui, ad esempio, la denominazione di vendita fosse di per sé ambigua, capace di rimandare a prodotti diversi (a seconda del luogo d'origine), o a tipologie dello stesso prodotto diverse (a seconda del luogo di origine).

<sup>4</sup> Cass. pen., sez. III, 20 febbraio 2013, n. 19093, in Foro it. 2013, 9, II, 471.

<sup>5</sup> Cass. pen., sez. III, 15 febbraio 2011, n. 22313, in Cass. pen. 2012, 4, 1385.

<sup>6</sup> In questo senso dispone l'art. 8, par. 8, del regolamento.

fatti oggetto del procedimento, ma probabilmente la qualificazione come “falsa indicazione di provenienza” non è in linea con le nuove previsioni UE.

Qualche elemento di confusione fra stabilimento di produzione e luogo di provenienza caratterizzava, peraltro, la giurisprudenza anche nell'applicare gli obblighi del d.lgs. n. 109/92 e nel sanzionarne le relative violazioni<sup>7</sup>. Per altro verso, se alcune pronunce appaiono alquanto rigide nel punire (ma alquanto confuse nell'utilizzo delle categorie giuridiche), altre viceversa danno delle norme sanzionatorie in questione letture restrittive.

Si prenda, ad esempio, l'art. 517 c.p., il quale punisce “chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione (...) prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, *atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità (...) del prodotto*” (corsivo nostro). Non sembra dubbio che la violazione della norma appena citata abbia punti di collegamento con le previsioni del regolamento n. 1169/2011 in tema di paese di origine e di luogo di provenienza. E' vero che l'art. 517 c.p., di per sé, si riferisce alla sola ipotesi di inganno a mezzo di nomi, marchi o altri segni distintivi mendaci (dunque, un inganno “indiretto”, mediante strumenti allusivi od evocativi, non una decettività direttamente realizzata mediante indicazioni false di origine geografica). Tuttavia, è evidente che proprio la previsione del regolamento, laddove rende obbligatorio indicare l'origine se la sua omissione può indurre in errore l'acquirente, potrebbe essere da taluno invocata nel tentativo di affermare che la portata decettiva del nome o del segno distintivo sia impedita da una corretta indicazione di origine.

Una simile lettura sarebbe difficilmente accettabile: il regolamento fa sorgere l'obbligo di indicazione di origine o provenienza solo quando *l'omissione* può indurre in errore. L'omissione in sé, non altre condotte dell'operatore: non l'uso ingannevole di un marchio, non altri nomi o “loghi” o segni grafici presenti sull'etichetta, magari mendaci, cioè utilizzati di proposito per ingenerare nell'acquirente un errore. Perché la norma sia correttamente applicata, occorre che la sola omissione sia di per sé ingannevole: in altri termini, che il prodotto di per sé – qualora si omettesse di indicare l'origine o la provenienza – sia suscettibile di generare confusione nel consumatore. Diversamente ragionando, l'art. 26 del regolamento diverrebbe uno strumento di elusione: non appena qualche elemento fraudolento fosse sul punto di trarre l'acquirente in inganno, l'indicazione del Paese di origine eliminerebbe l'offensività del fatto. Una tale lettura non è accettabile.

---

<sup>7</sup> Cass. civ., sez. I, 4 maggio 2001, n. 6267, in *Dir. e giur. agr. e dell'amb.* 2002, 439, la quale ha ritenuto che il non consentire una immediata e certa identificazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento (per tale dovendosi intendere, in caso di latte a lunga conservazione confezionato, il luogo ove il latte viene trattato termicamente per renderlo a lunga conservazione e preincartato o preconfezionato), costituisca violazione del divieto di induzione in errore circa il luogo di origine o di provenienza del prodotto. Nel caso di specie, sull'etichetta della confezione era inserita – accanto alla stampigliatura della città di Lodi, luogo di trattamento termico – anche l'indicazione, tra gli stabilimenti di produzione, della “Centrale del latte di Cosenza”, dove in realtà il latte non veniva né trattato termicamente né preincartato o confezionato, così potendosi indurre il consumatore a ritenere erroneamente la città calabrese luogo di origine e provenienza del prodotto commercializzato con il logo “Centrali del latte di Calabria”.

In ogni caso, ha pensato la Suprema Corte a eliminare ogni collegamento (pur testualmente presente) fra l'art. 517 c.p. e il tema dell'origine, malgrado essa sia così chiaramente menzionata nella disposizione. Nell'applicare quest'ultima, infatti, la Cassazione ha ritenuto che "la garanzia che la legge ha inteso assicurare al consumatore riguarda l'origine e la provenienza del prodotto non già da un determinato luogo (...), bensì da un determinato produttore, e cioè da un imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione. Ne consegue che anche una indicazione errata o imprecisa relativa al luogo di produzione non può costituire motivo di inganno su uno dei tassativi aspetti considerati dall'art. 517 c.p., in quanto deve ritenersi pacifico che l'origine del prodotto deve intendersi in senso esclusivamente giuridico, non avendo alcuna rilevanza la provenienza materiale, posto che origine e provenienza sono indicate, a tutela del consumatore, solo quali origine e provenienza dal produttore"<sup>8</sup>. Si tratta del cosiddetto criterio della "origine imprenditoriale".

All'art. 517 c.p. fa eco l'art. 4, comma 49, della l. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004)<sup>9</sup>, il quale:

- in primo luogo, precisa che "(...) la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di origine o provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale" (previsione che rende applicabile l'art. 517 c.p. anche nei casi di inganno "diretto", compiuto mediante la violazione degli obblighi del regolamento relativi all'indicazione dell'origine, e alle pratiche leali di informazione di cui al suo art. 7);

- in secondo luogo, chiarisce che è "falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana", punendo, anche in questo caso, tanto le violazioni dirette (stampigliatura «made in Italy» su prodotti non originari dell'Italia, e dunque falsa), quanto quelle indirette (segni o altro che possano indurre a credere ad un'origine italiana, e dunque ingannevoli).

Su tale tessuto di norme penali, tutte sostanzialmente costruite attorno alla nozione di frode in commercio (e, con riguardo alla norma della legge finanziaria 2004, sostanzialmente compatibile con il diritto dell'UE, in quanto richiamante la normativa europea sull'origine), si è poi innestata la teoria – poc'anzi ricordata – della cosiddetta "origine imprenditoriale" consolidata nella Cassazione penale italiana, ribadita anche dopo la previsione della legge n. 350/2003, espressamente affermando che quest'ultimo dato normativo "non comporta la necessità di giungere a soluzioni interpretative diverse da quelle adottate in passato relative al concetto di provenienza del prodotto intesa in senso imprenditoriale e non geografico"<sup>10</sup>.

Una concezione, questa, non del tutto compatibile, invece, col diritto dell'UE, e solo raramente contraddetta da isolati pronunciamenti<sup>11</sup>, nei quali eccezionalmente è stato

<sup>8</sup> Così Cass. pen., sez. III, 7 giugno 1999, n. 2500.

<sup>9</sup> Nel testo integrato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in l. 14 maggio 2005, n. 80.

<sup>10</sup> Così Cass. pen., sez. III, 23 settembre 2005, n. 34103.

<sup>11</sup> Cass. pen., sez. III, 9 novembre 2005 – 20 gennaio 2006, n. 2648.

dato rilievo, invece, a fattori diversi dalla provenienza dal singolo produttore, e ciò specificamente per quei soli settori, quale quello dell'abbigliamento (ma il ragionamento è utilizzabile anche nel settore alimentare), nei quali il *know-how*, le materie prime, la competenza professionale peculiare (legata all'ambiente geografico e al dato esperienziale) del personale dell'impresa, hanno un rilievo maggiore che in altri comparti, ed evidenziano una rilevanza giuridica particolare del luogo di origine geografica del prodotto.

Peraltro, se lo stato della giurisprudenza (penale) sul concetto di "origine" è quello appena descritto, con riguardo al settore alimentare il decreto n. 109/92 non precisava affatto cosa intendesse per "origine" (né lo faceva la direttiva UE con esso attuata): in assenza di una norma definitoria speciale per i prodotti alimentari, il concetto trovava già allora solo nel complessivo ordinamento dell'UE una definizione, peraltro di valenza generale, desumibile dalla nozione generale di "origine" delle merci, fatta propria dall'ordinamento europeo e contenuta nel codice doganale europeo. Si tratta della classica nozione doganale fondata sul criterio (mutuato a sua volta da convenzioni internazionali) dell'"ultima trasformazione sostanziale" (o dell'"ultimo stadio produttivo determinante"), eventualmente integrato dal criterio sussidiario del valore aggiunto sulla scorta della giurisprudenza della Corte di giustizia.

Qualche Paese UE aveva tentato, in effetti, di introdurre nel proprio ordinamento nazionale disposizioni derogatorie su questo punto, esprimendo una certa insofferenza verso il concetto doganale di "origine", ritenendolo inadeguato ai prodotti alimentari. L'Italia, ad esempio, prima con il d.l. 24 giugno 2004, n. 157<sup>12</sup>, poi con la più recente l. 3 febbraio 2011, n. 4, ha cercato di rendere sempre obbligatoria (e non più solo nei casi previsti dal d.lgs. n. 109/92) l'indicazione del Paese d'origine. Il problema si è posto, ovviamente, per i prodotti trasformati, per i quali il luogo di origine è stato normativamente definito dal legislatore speciale italiano come "il luogo di coltivazione e allevamento della *materia prima agricola prevalente* utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti" (corsivo nostro). Nell'art. 1-bis del d.l. n. 157/2004 tale indicazione era prevista come autonoma; nella l. n. 4/2011, invece, la si prevedeva come obbligatoria *insieme*, ossia in aggiunta, alla specificazione del luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale (probabilmente nel tentativo – non riuscito – di salvare una apparente compatibilità con le norme UE).

A prescindere dal fatto che l'Italia, nell'adottare tali disposizioni, è incorsa in violazioni anche "procedurali" del diritto europeo, avendo omesso la preventiva notifica alla Commissione (la quale è obbligatoria ogniqualvolta uno Stato membro si accinga ad approvare "norme tecniche", tra cui tutte le norme in tema di etichettatura), sempre sul piano giuridico, ma sostanziale, dette norme nazionali presentavano anche altri gravi aspetti di violazione degli obblighi comunitari.

Innanzitutto, una normativa europea che prevedeva come obbligatoria l'indicazione del luogo d'origine *solo in certi casi e a certe condizioni*, imponeva agli Stati membri di considerarla di regola, in tutti gli altri casi, puramente facoltativa. *Ergo*, una disciplina nazionale che la esiga sempre ed in ogni caso avrebbe provocato l'esclusione dal mercato degli alimenti di provenienza UE, ogniqualvolta la loro etichetta non recasse

---

<sup>12</sup> Convertito in l. 3 agosto 2004, n. 204.

tale indicazione. Ma l'assenza di quest'ultima – stante la normale facoltatività secondo la disciplina europea – sarebbe stata sovente conforme al diritto dell'UE: dunque, a meno di applicare la disposizione ai soli prodotti italiani, l'esclusione dal mercato dei prodotti di provenienza UE avrebbe in molti casi violato il diritto dell'Unione.

Inoltre, anche l'adozione di un concetto giuridico nazionale di “origine” – sostitutivo od aggiuntivo che fosse – diverso da quello adottato in sede comunitaria avrebbe rappresentato un'ulteriore violazione delle norme europee: anche tale adozione, infatti, avrebbe comportato l'esclusione dal mercato italiano dei prodotti di provenienza UE recanti la sola indicazione dell'origine doganale, perfettamente legittima per l'Unione, ma insufficiente per il legislatore italiano che esigeva una specificazione costruita sul criterio della “materia prima agricola prevalente”<sup>13</sup>.

L'art. 26 del regolamento – dopo aver precisato che la nuova disciplina non tocca né le indicazioni di origine oggetto di specifica protezione legale (DOP, IGP e STG), né eventuali requisiti di etichettatura stabiliti da disposizioni *ad hoc* dell'Unione (ad esempio, norme specifiche sull'etichettatura di origine esistono per frutta, ortaggi, carne bovina già oggetto del reg. CE n. 1760/2000, vino, olio d'oliva e pollame importato) – sostanzialmente riprende, in linea generale, la preesistente regola dell'obbligatorietà solo nei casi in cui l'omissione possa indurre in errore il consumatore circa le reali origine o provenienza, specie se le informazioni che circolano con l'alimento possano, nel loro insieme, far pensare a un Paese d'origine o a un luogo di provenienza diverso. In ogni altro caso, anche con il nuovo regolamento l'indicazione in etichetta rimane, per l'operatore, comunque facoltativa.

Lo stesso articolo, però, aggiunge deroghe e un obbligo ulteriore, prima sconosciuti.

Le deroghe (in parte ricognitive di obblighi già esistenti nell'ordinamento dell'UE) riguardano alcune carni (fresche, refrigerate o congelate) di specie suine, ovine, oppure di volatili di specie domestiche, per le quali il Paese di origine o quello di provenienza dovranno essere indicati *sempre*. L'obbligo trova la sua più dettagliata disciplina nell'apposito regolamento di esecuzione che la Commissione, in base al paragrafo 8 dell'art. 26, ha già adottato<sup>14</sup>, nel quale si stabiliscono i criteri per la determinazione del Paese da indicare in etichetta, particolarmente nei casi (tutt'altro che infrequenti) di animali il cui allevamento si è svolto in più Paesi diversi durante il loro ciclo di vita.

L'obbligo aggiuntivo, *nei soli casi in cui è indicata l'origine doganale* (vuoi perché sia obbligatorio indicarla, vuoi perché l'operatore abbia optato per indicarla facoltativamente), consiste nell'obbligo di indicare sull'etichetta, allora, anche il Paese

---

<sup>13</sup> Senza dire delle forti censure che quest'ultimo criterio meritava sul piano dell'opportunità politica ed economica: è evidente, infatti, che importanti prodotti del “made in Italy” – che i fautori delle norme in questione dicevano di voler tutelare – avrebbero sofferto pesantissime conseguenze dall'applicazione di esso. Raramente la pasta italiana, ad esempio, avrebbe potuto recare la dicitura “made in Italy”, posto che rarissimamente la materia prima agricola prevalente della pasta (il grano) è di origine italiana. *Idem* dicasi per tanti prodotti dell'industria dolciaria (la cui materia prima agricola prevalente è sempre il grano), o lattiero-casearia (il cui latte proviene da altri Paesi), o della salumeria, ecc.

<sup>14</sup> Si tratta del regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili.

di origine o il luogo di provenienza dell'“ingrediente primario”, ma solo se quest'ultimo Paese non coincide con lo Stato della “origine doganale”. In alternativa, ci si può anche soltanto limitare a enunciare genericamente, in etichetta, che “il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è (...) diverso da quello dell'alimento”.

Anzitutto, occorre considerare che lo stesso regolamento, all'art. 2, par. 2, lett. q), identifica gli “ingredienti primari” in quelli che rappresentano più del 50% dell'alimento, o che sono associati abitualmente dal consumatore alla denominazione dell'alimento stesso, “e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un'indicazione quantitativa”. L'aggettivo “primario”, dunque, non ha nulla a che vedere con il concetto di “prodotto primario”, ossia agricolo: “primario” appare, qui, chiaramente sinonimo di “prevalente nella composizione dell'alimento”.

Le difficoltà pratiche generate da questa previsione non sono poche. Ad alcune tenta già di rispondere il legislatore: è ben possibile che nessuno degli ingredienti rappresenti, da solo, il 50% dell'alimento. Se ciò è più probabile che accada per alcuni prodotti strutturalmente semplici (ancora una volta l'esempio può essere rappresentato dalla pasta, nella quale la farina costituisce sicuramente ben più del 50% del prodotto), è sempre più raro, man mano che si considerano alimenti dalla ricetta più complessa. Parlando, *al plurale*, di “ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50%”, la norma mostra di tener conto di tale complessità; ma la sua concreta applicazione non sembra facile, poiché all'interno della ricetta di un alimento, specie quando i suoi ingredienti sono molti, è possibile scegliere varie combinazioni di ingredienti che, sommati assieme, costituiscono più del 50% del prodotto finito. Occorrerebbe, pertanto, indicare in etichetta i Paesi di origine o i luoghi di provenienza di tutti gli ingredienti scelti dall'operatore – non si sa in base a quali criteri – come complessivamente “primari” (se sommati fra loro) nella composizione dell'alimento.

Non è dato sapere neppure in base a cosa l'operatore debba scegliere se indicare l'origine o piuttosto la provenienza, né si vede l'utilità pratica di inserire sull'etichetta un elenco di Paesi corrispondenti a tale lista di ingredienti, con una complicazione dello strumento informativo cui non sembrano corrispondere reali benefici per il consumatore finale; così come non è facile comprendere la concreta utilità di una semplice dicitura del tipo “l'origine della farina è diversa da quella di questo prodotto”, consentita in alternativa (par. 3, lett. b).

I dubbi applicativi generati da questa previsione sono, quindi, molteplici. Ci si attendono risposte da un regolamento di esecuzione che la Commissione europea è chiamata ad adottare entro il 13 dicembre 2014. E' significativo che il solo documento ufficiale pubblicato fino ad oggi sul tema – costituito dalla “Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente”<sup>15</sup> non tocchi gli aspetti più problematici appena evidenziati, rimandando anch'esso al futuro regolamento della Commissione.

---

<sup>15</sup> Documento COM/2013/0755 final, che la Commissione europea ha adottato adempiendo al mandato contenuto nell'art. 26, par. 6.

Infine, sullo stesso tema va notato che il par. 2 dell'art. 39 – concernente eventuali indicazioni obbligatorie complementari che potranno essere introdotte da norme nazionali, ma solo se finalizzate (tra l'altro) a proteggere diritti di proprietà industriale e commerciale, incluse DOP, IGP e STG – permette agli Stati membri di introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del Paese d'origine o del luogo di provenienza, quando esista un nesso comprovato fra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza geografica (sempre che si tratti di informazioni alle quali la maggior parte dei consumatori di quel Paese attribuisca valore significativo, ciò che deve essere dimostrato dallo Stato membro in questione).

La norma attribuisce agli Stati membri un potere di disciplinare autonomamente indicazioni di origine implicanti qualche genere di "qualità territoriale": indicazioni di cui non è affatto chiara la relazione con le IGP e le DOP, e anzi finora ritenute *off limits* per i legislatori nazionali, cui era riservata dalla giurisprudenza *Warsteiner* unicamente competenza in materia di "indicazioni geografiche semplici", ossia avulse da qualsivoglia collegamento fra qualità e territorio.